

STUDIO CASÒ  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Milano, 30 Maggio 2013

Via e-mail

Spettabile  
Uniacque S.p.A.

c.a. Rag. Antonio Pezzotta  
[antonio.pezzotta@uniacque.bg.it](mailto:antonio.pezzotta@uniacque.bg.it)

**Oggetto: Uniacque S.p.A. – Rilevazione contabile del “canone” di concessione.**

**1. Il contesto di riferimento e l’oggetto del presente Parere.**

La delibera n. 4 del 20 Marzo 2006 della Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di Bergamo ha affidato alla Uniacque S.p.A. l’attività di “*erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta*”.

La medesima delibera ha anche approvato il Contratto di Servizio *standard* per la gestione delle reti e delle infrastrutture e per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato che la Uniacque S.p.A. avrebbe dovuto sottoscrivere con gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O..

I Contratti di Servizio sono stati stipulati, conformemente a tale delibera, in data 1 Agosto 2006 (e successivamente integrati in data 4 Giugno 2007).

L’art. 8, comma 1, del Contratto di Servizio prevede che “*le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, sono affidati, in esclusiva, in concessione amministrativa*” alla Uniacque S.p.A. per il periodo di 30 anni, con obbligo di quest’ultima di effettuare “*tutte le attività di manutenzione necessarie a mantenere i beni in efficienza funzionale*”.

I rapporti tra Uniacque S.p.A. e gli Enti Locali dell’A.T.O., quindi, sono disciplinati (oltre che dai Contratti di Servizio sopra citati) anche dai Contratti di Concessione Amministrativa per l’Accesso alle Reti stipulati tra Uniacque S.p.A. ed i Comuni appartenenti all’A.T.O. (come previsto dalla delibera n. 7 del 27 Aprile 2007 della Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo).



**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Il servizio affidato ad Uniacque S.p.A. era in precedenza erogato dai singoli Comuni appartenenti all'A.T.O.. Alcuni di tali Comuni avevano attuato la separazione tra la proprietà delle infrastrutture funzionali all'erogazione di detto servizio e la gestione del servizio medesimo (creando, le c.d. società patrimoniali), mentre altri Comuni non avevano attuato tale separazione.

Di conseguenza, i Contratti di Concessione Amministrativa per l'Accesso alle Reti sono stati stipulati tra Uniacque S.p.A. e le società patrimoniali proprietarie delle infrastrutture (ove esistenti), ovvero direttamente con i Comuni appartenenti all'A.T.O..

L'attività di Uniacque S.p.A., pertanto, è complessivamente disciplinata:

- dai Contratti di Concessione Amministrativa, che definiscono le modalità e le condizioni di accesso alle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio idrico;
- dai Contratti di Servizio, che definiscono l'attività di gestione delle infrastrutture e di erogazione del Servizio Idrico Integrato.


\*\*\*

Così sinteticamente descritta l'attività svolta da Uniacque S.p.A., è possibile osservare che il Conto Economico della Società è alimentato (tra l'altro):

- quali componenti negativi di reddito, dagli importi addebitati al gestore dai soggetti concedenti (oneri ai quali nel seguito ci si riferisce con il termine "canone" di concessione);
- quali ulteriori componenti negativi di reddito, dagli ammortamenti degli investimenti effettuati e dai costi di gestione funzionali all'erogazione del servizio idrico;
- quale componente positivo di reddito, dai ricavi rivenienti dall'addebito agli utenti dei servizi resi (in base alla tariffa in vigore).

Nel contesto di riferimento ora descritto, è stato richiesto al sottoscritto un Parere in ordine alla correttezza (o meno) dei criteri (nel seguito più ampiamente descritti) adottati da Uniacque S.p.A. per la rilevazione del "canone" di concessione corrisposto ai Comuni dell'A.T.O. (ovvero alle loro società patrimoniali). In particolare, è stato richiesto al sottoscritto di confermare (o meno) la correttezza:

1. del criterio adottato da Uniacque S.p.A. nel Bilancio d'Esercizio fino al 31 Dicembre 2011;
2. del (differente) criterio che Uniacque S.p.A. intende adottare a decorrere dal Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2012.





**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

**2. I riscontri effettuati e le verifiche svolte.**

Al fine di predisporre il presente Parere, il sottoscritto ha acquisito ed esaminato la seguente documentazione;

- Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2011 di Uniacque S.p.A.;
- Relazioni della Società incaricata della Revisione Legale dei Conti e del Collegio Sindacale relative al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2011;
- Deliberazione della Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo n. 7 del 27 Aprile 2007 e relativi allegati n. 1 e 2;
- Contratto di concessione amministrativa tra Uniacque S.p.A. e Acqualis S.p.A. del 6 Maggio 2008;
- Contratto di concessione amministrativa tra Uniacque S.p.A. e Comune di Albano Sant'Alessandro dell'8 Aprile 2009.

Il contenuto di detti documenti è stato inoltre discusso con il *management* della Società, nonché con la Società incaricata della Revisione Legale dei Conti e con il Collegio Sindacale.

Le considerazioni che seguono sono fondate esclusivamente sui documenti sopra richiamati e sull'attività di analisi sopra descritta.

**3. I criteri di rilevazione del "canone" di concessione.**

**3.1. Il criterio adottato fino al 31 Dicembre 2011.**

Fino al 31 Dicembre 2011, la tariffa (sulla base della quale sono addebitati agli utenti i servizi resi da Uniacque S.p.A.) è stata determinata stimando (al momento dell'avvio dell'attività e sulla base dei volumi dei servizi la cui erogazione era prevista lungo la durata della concessione) l'importo che avrebbe consentito la copertura:

1. dei costi di gestione attesi;
2. degli ammortamenti derivanti dagli investimenti previsti dal Contratto di Servizio;
3. degli oneri finanziari attesi (intesi quali interessi passivi sui finanziamenti in essere e previsti, nonché dell'importo relativo al rimborso in linea capitale dei finanziamenti medesimi).

Nell'importo *sub 3* erano compresi anche gli oneri finanziari (nel senso sopra indicato) relativi ai c.d. "mutui esterni", i mutui cioè facenti capo ai Comuni dell'A.T.O. (ovvero alle



**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

loro società patrimoniali) e derivanti dalle attività di investimento poste in essere prima dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad Uniacque S.p.A. (come previsto dall'art.12 della Legge n. 36/94 e poi ribadito dall'art. 153, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006).

\*\*\*

Fino al 31 Dicembre 2011, la misura del "canone" di concessione è disciplinata dall'art. 3 dei Contratti di Concessione Amministrativa stipulati tra Uniacque S.p.A. e le società patrimoniali proprietarie delle infrastrutture (ove esistenti), ovvero direttamente con i Comuni appartenenti all'A.T.O..

L'art. 3 del Contratto di Concessione *standard* prevede quanto di seguito riportato:

*Art. 3 (Canone di concessione amministrativa)*

- (1) *Le reti, gli impianti e dotazioni di pertinenza del ciclo idrico integrato sono affidati dal Comune alla Società del servizio in comodato d'uso gratuito. La Società del servizio si farà carico delle rate di mutuo in corso secondo il piano di ammortamento allegato al presente contratto.*
- (2) *Il Comune, ai fini del canone di cui trattasi, non è considerato soggetto passivo Iva, ai sensi dell'art. 4, c. 4, D.P.R. 633/1972 e dell'art. 4, paragrafo 5, VI Direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/CE, anche quando il Comune percepisce canoni, non sussistendo nel caso di specie ipotesi di alterazione della concorrenza in quanto esso esercita l'attività in esame in veste di pubblica autorità.*
- (3) *Il canone sopracitato assume carattere di elemento non modificabile, atteso che la società del servizio (nel ruolo di concessionaria di tali beni) corrisponderà detto canone al Comune (nel ruolo di concedente di tali beni), in forza degli obblighi posti ex lege a carico di quest'ultima a favore della prima e dei benefici che la prima potrà trarne dal relativo uso.*

*Il tutto, nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità, ponendo il Comune nella condizione di disporre di un rischio d'impresa compatibile con un adeguato ritorno del capitale investito, e la società del servizio nella condizione di corrispondere un canone ragionevole rispetto al vigente sistema tariffario.*

Il Contratto di Concessione, quindi, stabilisce che il gestore:

- ottiene il diritto di utilizzare l'infrastruttura dei soggetti concedenti a titolo "gratuito";
- al tempo stesso, si obbliga a corrispondere ai soggetti concedenti un importo pari alle rate dei mutui ad essi facenti capo.





**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Tale previsione trova fondamento nell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

*Art. 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)*

- (1) *Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.*
- (2) *Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica*

La delibera della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Bergamo n. 7 del 27 Aprile 2007 indica, infatti, che il "canone" di concessione "coincide con il rimborso delle rate di mutuo in essere (quota interessi + quota capitale) che ogni singolo ente ha comunicato all'Autorità d'Ambito".

L'art. 10 del Contratto di Servizi (come modificato da detta delibera) prevede, di conseguenza, che "il Gestore è tenuto a versare agli Enti Locali proprietari dei beni idrici un corrispettivo pari alle rate di mutuo (quota interessi + quota capitale) in essere per le opere del Servizio Idrico Integrato esistenti alla data del 31/12/2006" fino all'estinzione del mutuo.

La durata residua della maggior parte dei mutui in essere al 31 Dicembre 2006 è pari a circa 12 anni e, quindi, è significativamente inferiore alla durata della concessione (pari a circa 30 anni) stipulata da Uniacque S.p.A. con gli Enti Locali concedenti (ovvero con le loro società patrimoniali).

\*\*\*

Ciò premesso, ai fini della predisposizione del Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2011 (nonché degli esercizi precedenti), Uniacque S.p.A. non ha imputato a Conto Economico il "canone" versato agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali) in misura pari all'importo addebitato ogni anno, ma a quote costanti, lungo la durata della concessione, mediante un meccanismo di sconto del (maggior) costo addebitato ad Uniacque S.p.A. nei primi anni della concessione.



**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

**3.2. Il criterio che la Società intende adottare dal 31 Dicembre 2012.**

Nel corso del 2011, l'art. 21, c. 13 e 19, del D.L. 201/2011 ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*.

In base a tali poteri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha determinato un nuovo metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 (ancorché provvisorio, in attesa di deliberare il metodo definitivo a valere dall'anno 2014).

Tale nuovo metodo di determinazione della tariffa prevede che la tariffa sia determinata, per il 2012 e il 2013, sulla base (per ciascun anno):


- dei costi di gestione efficientabili;
- dei costi c.d. "passanti", sui quali il gestore non ha la possibilità di incidere per efficientarli;
- degli oneri relativi al rimborso delle rate per ammortamento dei mutui per opere del Servizio Idrico Integrato facenti capo agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali).

Di conseguenza, ai fini della predisposizione del Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2012 (e diversamente dagli anni precedenti), Uniacque S.p.A.:

- non intende più riscontare il "canone" versato agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali) fino al 31 Dicembre 2011 lungo la durata della concessione, ritenendo che il risconto attivo in essere a tale data debba essere interamente imputato nel Conto Economico dell'esercizio 2012;
- intende imputare a Conto Economico, di anno in anno, l'intero "canone" versato agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali) a decorrere dal 1 Gennaio 2012 (trovando ora detto "canone" immediata "copertura" nella tariffa addebitata agli utenti nel medesimo periodo).

**4. La disciplina contabile di riferimento e l'analisi del caso di specie.**

L'art. 2424-bis, sesto comma, c.c. afferma che nella voce di Stato Patrimoniale accesa ai Ratei e Risconti Attivi devono essere imputati *"i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi"*.





**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Il Principio Contabile OIC 18 afferma che l'importo del risconto attivo *“deve essere determinato mediante la ripartizione ... dell'onere (in genere derivante da contratti di durata) al fine di attribuire la quota parte di competenza all'esercizio in corso, e di rinviarne l'altra quota ai successivi”* (OIC 18, pag. 4).

Secondo l'OIC 18, per le prestazioni ricevute che hanno *“contenuto economico costante nel tempo”*, il criterio di determinazione del risconto corretto *“è essenzialmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del ‘tempo fisico’)”* (OIC 18, pag. 5).

L'OIC osserva altresì che in caso di mancata ripartizione di un costo nel tempo (secondo corretta competenza temporale) *“potrebbe ledersi il principio della correlazione fra costi e ricavi e, quindi, della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa”* (OIC 18, pag., 5).

Nella prospettiva dell'OIC 18, pertanto, la corretta rilevazione dei risconti attivi è strumentale al rispetto del (sovraordinato) principio della correlazione tra costi e ricavi e al rispetto della c.d. clausola generale del Bilancio d'Esercizio, ovvero la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

\*\*\*

Ciò ricordato, appare certamente corretto il comportamento adottato da Uniacque S.p.A. sino al 31 Dicembre 2011.


La Società, infatti, per effetto delle complessive pattuizioni in essere con gli Enti Locali concedenti (ovvero con le loro società patrimoniali), corrisponde a titolo di “canone” di concessione un importo pari alle rate di mutuo (quota interessi + quota capitale) in essere alla data del 31 Dicembre 2006 (il tutto, fino all'estinzione del mutuo).

Dal momento che la durata residua della maggior parte di tali mutui è significativamente inferiore alla durata della concessione stipulata da Uniacque S.p.A. con gli Enti Locali concedenti (ovvero con le loro società patrimoniali) l'importo in valore assoluto dell'ammontare che Uniacque S.p.A. ha corrisposto (e corrisponderà) a titolo di “canone” di concessione è decrescente nel tempo (come rappresentato nel seguente grafico).



**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi



Il meccanismo (in vigore fino al 31 Dicembre 2011) di determinazione della tariffa addebitata agli utenti, invece, prevede che tale onere sia “recuperato” da Uniacque S.p.A. a quote costanti lungo la durata della concessione (in ipotesi di volumi di erogazione dei servizi costanti nel tempo e prescindendo da variazioni della tariffa dovuta ad altri fattori).

Se Uniacque S.p.A. avesse imputato a Conto Economico, tra i costi di periodo, l'importo addebitato ogni anno dagli enti concedenti (senza effettuare alcun risconto di tale importo), la Società avrebbe violato il principio della correlazione tra costi e ricavi e, di conseguenza, il principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. Infatti, se così avesse fatto, il Conto Economico di Uniacque S.p.A. dei vari anni avrebbe evidenziato:

- un costo della concessione decrescente nel tempo;
- ricavi da erogazione di servizi costanti nel tempo.

Il criterio individuato da Uniacque S.p.A. per la ripartizione del costo secondo competenza, inoltre, appare certamente conforme a quello indicato come corretto dall'OIC 18 in presenza di prestazioni aventi “*contenuto economico costante nel tempo*” quale certamente è l'affidamento in concessione del servizio idrico a Uniacque S.p.A..




## STUDIO CASÒ

dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Il criterio adottato da Uniacque S.p.A. per la rilevazione del costo del “canone” di concessione consente di riflettere nel Conto Economico, a fronte di importi (decrescenti) addebitati ogni anno dagli enti concedenti, un costo costante nel tempo (evidenziato in rosso nel seguente grafico).



Si osserva, da ultimo, che il criterio adottato da Uniacque S.p.A. determina la “perfetta” correlazione tra il costo della concessione e i ricavi da erogazione di servizi solo in presenza di volumi dei servizi erogati costanti nel tempo. In presenza di volumi di servizi erogati crescenti nel tempo, infatti, a fronte di un costo (costante) della concessione la Società rileva (inevitabilmente) ricavi crescenti.

In presenza di ricavi variabili in funzione dei volumi di servizio erogati, l’unico criterio che consentirebbe una “perfetta” correlazione tra costi e ricavi, sarebbe un criterio di risconto (dell’importo addebitato a titolo di “canone”) variabile in funzione dei volumi di servizio attesi (lungo la durata residua della concessione) ed erogati (nell’anno). Criteri di determinazione dei risconti basati sui ricavi attesi, tuttavia, non sono ammessi dall’OIC 18 che, infatti, nemmeno li prevede.

\*\*\*

**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Data la normativa contabile di riferimento in precedenza richiamata, appare certamente corretto anche il comportamento che Uniacque S.p.A. intende adottare dal 1 Gennaio 2012.

Dal 2012, infatti, il metodo di determinazione della tariffa prevede che la tariffa sia determinata, per il 2012 e il 2013, sulla base (tra l'altro) degli oneri relativi al rimborso delle rate per ammortamento dei mutui facenti capo agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali).

Dal 2012, quindi, l'importo (decrecente) addebitato ogni anno dagli enti concedenti viene "ribaltato" agli utenti che nello stesso periodo hanno ricevuto i servizi erogati da Uniacque S.p.A.

Evidenti ragioni di rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi impongono (dal 2012 in poi) di imputare a Conto Economico gli importi addebitati dagli enti concedenti nel medesimo periodo i cui tali costi vengono "recuperati" mediante l'erogazione dei servizi agli utenti.

Dal momento, poi, che i (maggiori) costi addebitati dagli enti concedenti ad Uniacque S.p.A. prima del 2012 non saranno più recuperati mediante i servizi resi agli utenti (in quanto la nuova tariffa prevede il riaddebito agli utenti dei soli importi addebitati dagli enti concedenti dal 2012 in poi), è venuto meno il motivo che aveva (correttamente, come sopra descritto) imposto il risconto dei "canoni" addebitati sino al 31 Dicembre 2011. Appare quindi certamente corretto che il risconto attivo in essere al 31 Dicembre 2011 sia interamente imputato nel Conto Economico dell'esercizio 2012.

#### **5. La sintesi delle conclusioni.**

Ai fini della predisposizione del Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2011 (nonchè degli esercizi precedenti), Uniacque S.p.A. non ha imputato a Conto Economico il "canone" versato agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali) in misura pari all'importo addebitato ogni anno, ma a quote costanti, lungo la durata della concessione, mediante un meccanismo di risconto del (maggior) costo addebitato ad Uniacque S.p.A. nei primi anni della concessione





**STUDIO CASÒ**  
dottori commercialisti associati


Dott. Angelo Casò  
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Ai fini della predisposizione del Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2012 (e diversamente dagli anni precedenti), Uniacque S.p.A.:

- non intende più riscontare il "canone" versato agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali) fino al 31 Dicembre 2011 lungo la durata della concessione, ritenendo che il risconto attivo in essere a tale data debba essere interamente imputato nel Conto Economico dell'esercizio 2012;
- intende imputare a Conto Economico, di anno in anno, l'intero "canone" versato agli Enti Locali concedenti (ovvero alle loro società patrimoniali) a decorrere dal 1 Gennaio 2012 (trovando ora detto "canone" immediata "copertura" nella tariffa addebitata agli utenti nel medesimo periodo).

Tali criteri appaiono certamente conformi alla normativa contabile di riferimento, in quanto consentono (nel contesto di riferimento in essere sino al 2011 e dal 2012 in poi) il rispetto del principio della correlazione tra costi e ricavi e, di conseguenza, quello della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

  
Dott. Angelo Casò